

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, all'odierna udienza, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.A.C. per l'anno 2019

TRA

MUTUATARIO

CONTRO

BANCA

-Parte attorea -

-Parte convenuta-

OGGETTO: Mutuo

Provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte convenuta all'odierna udienza, alla quale nessuno è comparso per parte attorea, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea ha convenuto in giudizio BANCA al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittima applicazione, in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 20.10.2009, di interessi usurari, con conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Ha altresì chiesto di accertare e dichiarare la liberazione dalle garanzie ipotecaria e fideiussoria prestata in relazione al predetto mutuo ovvero la riduzione delle stesse, nonché la condanna della banca convenuta al pagamento della somma di euro 162.646,93 a titolo di risarcimento del danno. In via subordinata ha chiesto la rideterminazione delle eventuali somme dovute alla banca convenuta, ordinando a quest'ultima di provvedere alla cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischio.

A fondamento della domanda, parte attorea ha dedotto che in data 20.10.2009, MUTUATARIO, ha stipulato con la BANCA contratto di mutuo ipotecario, per la somma capitale di euro 600.000,00, della durata di dieci anni, rimborsabile in 120 rate mensili, con applicazione di un tasso variabile, garantito da ipoteca e fideiussione, quest'ultima rilasciata da FIDEIUSSORE. Ha dedotto che in relazione al mutuo erano stati pattuiti e applicati interessi usurari, richiamando al riguardo la perizia di parte allegata all'atto introduttivo del giudizio. Ha altresì dedotto che nel contratto era stato dichiarato un ISC inferiore a quello effettivamente applicato, con violazione dell'art. 117 TUB.

2. Si è costituita in giudizio BANCA, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, la parziale prescrizione degli eventuali crediti reclamati e, nel merito, ha variamente eccepito l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.

3. All'udienza del 6.11.2019, di prima comparizione e trattazione della causa, il Giudice ha assegnato a parte attorea termine per il deposito della procura alla mediazione, al fine di verificare il rituale esperimento del procedimento conciliativo, nel caso di specie condizione di procedibilità della domanda. Con successiva ordinanza del 4.03.2020, ritenuto il procedimento di mediazione non ritualmente esperito, per mancata partecipazione personale

Sentenza, Tribunale di Crotona, Giudice Daniela Lagani del 17 febbraio 2021

delle parti, per difetto di procura speciale al difensore e, comunque, per mancata partecipazione di tutte le parti del giudizio, è stato concesso, ex art. 5 D.Lgs n. 28/2010, termine per l'esperimento del procedimento di mediazione. Alla successiva udienza del 16.09.2020, parte attorea ha dato atto della mancata presentazione della domanda di mediazione, chiedendo ulteriore termine per l'introduzione del relativo procedimento. Con successiva ordinanza, la causa è stata quindi rinviata all'odierna udienza per discussione orale e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.

4. La domanda deve essere dichiarata improcedibile, stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.

Infatti, in relazione alla presente controversia, considerato l'oggetto (mutuo) il procedimento di mediazione opera quale condizione di procedibilità della domanda, ex art. 5 comma 1 bis del D.Lgs n. 28/2010.

Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, il tentativo di mediazione obbligatoria può ritenersi utilmente concluso, ai fini di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, solo al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre (Cass. civ. 8473 del 23.03.2019).

Nel caso di specie, all'udienza del 4.03.2020 il Giudice ha assegnato a parte attorea termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, che parte attorea ha ommesso di avviare.

L'art. 5 sopra richiamato dispone che il Giudice, nel caso in cui il procedimento non sia stato espletato assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nessun dubbio, circa la natura ordinatoria del termine di quindici giorni assegnato dal Giudice per il deposito della domanda di mediazione e tuttavia, nel caso di specie, la domanda di mediazione non è stata affatto presentata prima dell'udienza fissata, né parte attorea ha chiesto, prima della scadenza del termine ordinatorio assegnato, alcuna proroga, ai sensi dell'art. 154 cod. proc. civ..

Né può assumere rilevanza, nel caso di specie, la sospensione dei termini processuali disposta dalle disposizioni normative emesse per far fronte alla attuale condizione di emergenza sanitaria, considerato che la predetta sospensione dei termini è cessata alla data del 12.05.2020, con la conseguenza che parte attorea avrebbe potuto, successivamente a tale data, nel rispetto del termine assegnato, presentare domanda per l'introduzione del procedimento di mediazione, ovvero richiedere la concessione di una proroga del termine stesso. Ciò non è stato fatto nel caso di specie, con la conseguenza che la domanda attorea deve essere dichiarata improcedibile.

6. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del DM 37/2018, con applicazione dei valori minimi e con esclusione delle spese relative alle fasi istruttoria e decisionale, in considerazione della limitata attività difensiva espletata.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

- 1) dichiara improcedibile la domanda attorea;
- 2) condanna parte attorea al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.384,00, oltre accessori come per legge.

Crotona, 17 febbraio 2021

IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Lagani

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376